



Comune di Pieve a Nievole
Provincia di Pistoia

Ordinanza nr. 70 del 10.08.2015

OGGETTO: USO RAZIONALE DELLA RISORSA IDRICA E LIMITAZIONE DELL'USO IMPROPRIO DELL'ACQUA POTABILE.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 25 luglio 2015 con pr. 11669/VI/8 è pervenuta la nota della Soc. Acque spa inerente la necessità di emanare apposita ordinanza per la limitazione degli sprechi di acqua potabile;

VISTA la legge Regionale nr. 24 del 05-06-2012 Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili;

VISTO il D.G.R.T. del 28 maggio 2008 nr. 29/r. Disposizioni in materia di risorse idriche. Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato;

VISTA la legge 689 del 24 novembre 1981 inerente il principio di legalità delle sanzioni amministrative;

VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 nr. 112 che disciplina il riordino delle competenze in materia di risorse idriche;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 nr. 152 "Norme in Materia Ambientale";

VISTE le deliberazioni dell'Autorità Idrica Toscana, già ATO 2, nr. 24 del 19.05.2006 e nr. 28 del 02.05.2007. "Piano di prevenzione delle emergenze idriche";

VISTO il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento all'art 9 lettera "h".

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale

ORDINA

Per quanto espresso in premessa:

1. dalla **data della presente ordinanza e fino a nuova disposizione in merito**, il divieto di prelievo dalla rete idrica pubblica di acqua potabile per scopi non domestici (lavaggio di veicoli, innaffiamento di orti e giardini ed altri impieghi diversi dagli usi alimentari, attività di cucina e servizi igienici).
2. sono escluse dal divieto, di cui al precedente punto 1, le forniture erogate per scopi particolari in base a contratti specifici stipulati tra l'utente e l'Ente erogatore, ivi compreso l'uso da parte dell'Ente Pubblico per il mantenimento di parchi, giardini e servizi di igiene urbana.

INVITA

La cittadinanza ad un corretto e razionale uso dell'acqua potabile al fine di evitare inutili sprechi e abusi in genere.

INFORMA

- che, ai sensi della legge n.241/90, Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alessandro Rizzello.
- che in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo nr. 267/00.

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia affissa all'Albo Pretorio per meri scopi di notizia;
- di darne la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa e sul sito web del Comune;
- che il servizio di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia facciano rispettare quanto previsto con la presente ordinanza.
- che copia della presente ordinanza sia inviata all'Autorità Idrica Toscana ed alla soc. Acque spa.

AVVISA

- Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni, dalla data di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con sede in Via Ricasoli 40 - 50122 Firenze, ovvero in via alternativa al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica
- Le informazioni relative alla presente Ordinanza possono essere richieste all'Ufficio Ambiente del Comune di Pieve a Nievole Piazza XX Settembre 1, tel 0572 956306 - Fax 0572 952150 e mail: g.tonfoni@pieve-a-nievole.pt.it

Dal Palazzo Comunale, li 10.08.2015

IL SINDACO
Gilda Diolaiuti



Gilda Diolaiuti